

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LI
n. 1

R E L A Z I O N E

**SULLA POLITICA INFORMATIVA
E DELLA SICUREZZA E SUI RISULTATI OTTENUTI**

(art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801)

semestre 22 novembre 1977 - 22 maggio 1978

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(ANDREOTTI)

Comunicato alla Presidenza il 21 luglio 1978

PAGINA BIANCA

Premesse.

L'esigenza a suo tempo avvertita di un nuovo e funzionale assetto dei Servizi di informazione e di sicurezza, ha portato, come è noto, all'approvazione in Parlamento, con larghissima convergenza di voto, della legge n. 801 del 24 ottobre 1977, che ha provveduto alla istituzione ed ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato.

Con tale normativa, come sostenuto e riconosciuto nel dibattito parlamentare che ne ha preceduto l'approvazione, si è inteso innovare totalmente nel campo dell'ordinamento dei Servizi, per assicurare allo Stato strumenti indispensabili alla tutela della sua indipendenza, della sicurezza delle sue istituzioni democratiche, nella riaffermazione, comunque, della libertà, quale essenziale ed irrinunciabile bene di conquista civile.

L'andamento degli eventi non poteva non attirare, con la dovuta solidarietà, l'attenzione del Parlamento su di un momento, essenziale per la vita di tutti gli Stati, di estrema delicatezza ed importanza, quello, cioè, della tutela della sicurezza e della attività informativa.

Poichè l'opera svolta ai suddetti fini dagli appositi organismi non può prescindere da un adeguato controllo politico, il responsabile della conduzione esecutiva della stessa è stato individuato, in aderenza al dettato della Costituzione, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre la suddetta legge, nella costituzionale assunzione del concetto di partecipazione democratica ai supremi interessi dello Stato, ha previsto, in un quadro di controlli politici posti a garanzia democratica dell'attività istituzionale svolta dai servizi di sicurezza e di informazione, il con-

trollo del Parlamento, suprema espressione delle istanze nazionali.

Invero la competente vigilanza del Parlamento non si esaurisce in una formale presa d'atto di natura per così dire « notarile », ma ha ben facoltà di estrinsecarsi, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 801 del 1977, attraverso interventi molto più penetranti e partecipativi di un apposito Comitato parlamentare. In effetti il modello che, votato dal Parlamento, è stato trasfuso nelle norme della citata legge, vuole, oltre che fornire gli strumenti giuridici per la massima efficienza operativa e funzionale, affermare i principi della responsabilità politica e del controllo politico.

* * *

La legge n. 801 ha previsto tutta una serie di adempimenti per la costituzione e la funzionalità degli organismi in essa indicati. Detti adempimenti hanno posto e pongono problemi, anche non semplici, di carattere giuridico-amministrativo ed organizzativo, come è naturale che avvenga in ogni radicale innovazione, specie se della particolare natura che caratterizza i nuovi servizi. Alcuni di questi problemi particolarmente urgenti sono stati risolti e di essi si dirà qui di seguito, altri invece saranno risolti in prosieguo di tempo con una non interrotta gradualità che la necessaria ponderazione consiglia. Il legislatore, tuttavia, per il tempo necessario alla organizzazione del SISMI e del SISDE, fissato nel termine massimo di sei mesi, ha voluto evitare un vuoto operativo stabilendo la possibilità di impiego del personale già esistente presso i Ministeri della Difesa e dell'Interno (SID e SdS).

Di talchè, attesa la sostanziale coincidenza della scadenza semestrale del rapporto al

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parlamento con l'inizio anche formale dei nuovi Servizi, la presente relazione si articolerà distinguendo le fasi costitutive degli stessi dall'azione operativa sviluppata nei settori dell'informazione e della sicurezza.

Con un paragrafo a parte sarà trattata la tutela del segreto di Stato.

* * *

Premessa l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'alta direzione, della responsabilità politica generale e del coordinamento della politica informativa e di sicurezza, nonché della tutela del segreto di Stato (art. 1), gli organi istituzionalizzati per l'attività necessaria al soddisfacimento del fabbisogno informativo e di sicurezza del Paese, per l'elaborazione e l'attuazione di idonee misure per la difesa politica e militare dello Stato e per la tutela delle sue istituzioni democratiche, sono così indicati dalla legge:

- 1) Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) (art. 2);
- 2) Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) (art. 3);
- 3) Servizi per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) (art. 4);
- 4) Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) (art. 6);
- 5) Comitato parlamentare di controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla legge (art. 11).

Come si ricorderà, il Governo aveva presentato al Parlamento un disegno di legge ove i Servizi in parola venivano inquadrati in un modello di carattere unitario che comprendeva in sé le funzioni informative di natura militare e di carattere politico, le attività controinformative sia di carattere militare che politico, nonché le attività informative ed operative per la tutela della sicurezza interna.

Il convincimento per tale proposta si fondeva sullo scopo di poter raggiungere il massimo di coordinamento e, al contempo,

di concentrazione e di unità di responsabilità politica.

Valutazioni diverse sono prevalse in sede parlamentare, con particolare riferimento all'intento di evitare da un lato una concentrazione di poteri in un unico organo, dall'altro una attenuazione del necessario raccordo tra le attività che sono proprie dei Ministeri dell'Interno e della Difesa.

In ogni caso, al di là di ogni possibile strumento proponibile, ciò che si è voluto salvaguardare sono essenzialmente i valori della responsabilità politica, della efficienza operativa e funzionale, del controllo politico e del coordinamento.

1) CIIS

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 801, il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto di norma dai Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, di Grazia e Giustizia, della Difesa, dell'Industria e delle Finanze: svolge funzioni di consulenza e proposta degli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da seguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

Il Comitato interministeriale è la sede nella quale, anche per la sua composizione, vengono rappresentati tutti gli interessi che concorrono a costituire il fabbisogno informativo e di sicurezza del Paese nei vari campi: politico, militare, scientifico, economico, finanziario. Esso coadiuva il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'elaborazione della politica generale informativa e di sicurezza e cioè nella determinazione strategica degli obiettivi da assegnare ai Servizi.

Nel semestre, cui la presente relazione si riferisce, il Comitato ha già effettuato varie riunioni, nel corso delle quali sono state approfondite le problematiche dei nuovi organismi e sono state fornite le indicazioni circa i compiti del CESIS, del SISMI e del SISDE, le funzioni del Segretario Generale del CESIS e dei Direttori dei Servizi, l'ordinamento del SISMI e del SISDE, la disciplina del segreto di Stato.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Comitato si è riunito di frequente, per la indispensabile azione di coordinamento, durante le note vicende in cui sono stati vittime l'onorevole Moro e la sua scorta.

2) *CESIS*

In relazione alla scelta di bipartizione dei Servizi, si è resa opportuna la istituzione di un organismo, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza, di riferimento per i due Servizi di sicurezza, inteso non solo quale esecutore e controllore del retto adempimento delle direttive del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, bensì anche come centro unificatore delle informazioni e situazioni raccolte dai due Servizi, per una loro utilizzazione in termini produttivi.

I compiti del CESIS sono stabiliti nell'articolo 3, al secondo comma. Peraltro, ad una loro esatta definizione si è addivenuti con apposito decreto i cui contenuti verranno illustrati più oltre.

Durante la discussione in Parlamento da più parti era stata avanzata l'osservazione che il Comitato avrebbe finito per costituire o un terzo servizio o un super servizio.

Come il Governo ebbe modo di precisare in quella sede, l'attribuzione al Comitato del compito dell'analisi delle informazioni già elaborate dai due Servizi non doveva considerarsi una interferenza o sovrapposizione alla competenza dei Servizi stessi ad analizzare ed elaborare informazioni nei rispettivi campi di azione. Ed invero quando si è attribuito il suindicato compito di analisi al Comitato si è inteso regolare le ipotesi in cui i campi d'azione confinano tra loro e conseguentemente le informazioni prodotte dall'uno devono essere completate con quelle dell'altro per avere una situazione completa e maggiormente idonea per il perseguimento e l'approfondimento dell'azione intrapresa.

L'incarico di Segretario Generale del CESIS è stato affidato in data 5 maggio 1978 al Prefetto di prima classe dottor Walter Pelosi.

Nell'ambito dei provvedimenti da adottare per la piena funzionalità dell'organismo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ha decretato:

a) il 30 gennaio 1978, la composizione del Comitato;

b) il 10 maggio 1978, la disciplina di alcuni aspetti afferenti alla Presidenza del CESIS, nonché la determinazione dei compiti del Comitato, delle funzioni del Segretario Generale del Comitato, e delle linee fondamentali concernenti l'articolazione dei dipendenti uffici.

Con il primo decreto, in relazione alle competenze ed alle responsabilità delle cariche ricoperte dagli interessati, sono stati chiamati a far parte del Comitato: il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Capo della Polizia, il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante Generale della Guardia di finanza, i Direttori del SISMI e del SISDE, il Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Segretario Generale del Comitato.

Lo stesso decreto prevede la designazione, da parte dei primi cinque, di un proprio rappresentante permanente, la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri a convocare i membri del Comitato, la possibilità dello stesso Presidente di convocare rappresentanti di altri Ministeri o enti pubblici, se la particolare natura della questione da trattare lo richieda.

Con il secondo decreto, in relazione alla problematica che aveva formato oggetto di discussione in sede parlamentare, si è provveduto alla opportuna puntualizzazione, nell'interesse primario della loro più chiara individuazione, dei compiti, delle funzioni e delle attribuzioni che sono chiamati a svolgere i singoli organi del CESIS.

In effetti il Comitato provvede a valutare le analisi compiute e le situazioni elaborate sulla base delle informazioni e situazioni trasmesse dal SISMI e dal SISDE; fornisce al Presidente del Consiglio proposte per il coordinamento delle attività dei Servizi tra loro e con le altre Amministra-

zioni e per la composizione di eventuali divergenze di competenza tra i due Servizi; indica i Servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati con i quali i due Servizi possono stabilire contatti, coordinando i relativi rapporti; sottopone al Presidente del Consiglio proposte in ordine alla politica informativa e di sicurezza da attuarsi da parte dei due Servizi; dirama le direttive per l'utilizzazione dei dati informativi.

Il Segretario Generale del CESIS ha la responsabilità, nei confronti del Presidente del Consiglio, delle attività del Comitato; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato; impartisce le disposizioni per la classificazione dei documenti non classificati dei Servizi, per la conservazione di tutta la documentazione nell'archivio generale posto alle sue dirette dipendenze.

In stretta correlazione con il precedente decreto è stato provveduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro, in forza dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 801, alla istituzione degli uffici strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività del Comitato, ivi compresa la materia relativa alla disciplina del segreto di Stato in conformità a quanto disposto dagli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge n. 801.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 1978, presso il Segretariato Generale del Comitato è stato collocato l'Ufficio per la sicurezza interna (USi) (già operante presso l'ex SID) in considerazione del suo carattere interministeriale.

3) SISMI e SISDE - Compiti

Il problema della definizione e reciproca delimitazione dei compiti del SISMI e del SISDE ha presentato aspetti non facili dal punto di vista politico, funzionale e amministrativo.

Ed infatti, con la scelta del modulo organizzativo sulla base dei due Servizi, si è dovuto stabilire una distinzione non sempre agevole di competenze, attribuendo all'uno

la tutela dell'interesse militare e all'altro quella dell'interesse politico-istituzionale. Funzionalmente, poi, si è dovuto evitare, fin dall'inizio, qualsiasi incertezza che potesse avere ripercussioni sulla produttività dei Servizi, portando a duplicazioni e/o interferenze.

Per quanto riguarda l'organizzazione, si è trattato di individuare, fin dalla prima fase di attuazione, gli uffici, il personale e le attrezzature da ripartire ed assegnare ai due Servizi, proprio in relazione ai compiti loro affidati.

Il criterio di base assunto per la ripartizione dei compiti tra i due Servizi è stato quello dell'interesse da tutelare:

difesa della indipendenza e della integrità dello Stato sul piano militare, di competenza del SISMI (tutela dell'interesse militare);

difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione, di competenza del SISDE (tutela dell'interesse politico-istituzionale).

SISMI - Ordinamento

In data 31 gennaio 1978 il generale di Corpo d'Armata Giuseppe Santovito ha assunto l'incarico di Direttore del SISMI.

All'ordinamento del SISMI è stato provveduto in un primo momento, in via provvisoria, con decreto del Ministro della Difesa del 30 gennaio 1978, e poi con provvedimento definitivo dello stesso Ministro in data 3 maggio 1978, in forza dell'articolo 4 della legge n. 801.

Detto ordinamento è stato predisposto in stretta correlazione con i compiti d'istituto sopra esposti.

Un apposito articolo disciplina la collaborazione con il SISDE (articolo 7 della legge n. 801 del 1977), collaborazione resa necessaria dalla interdipendenza esistente tra i compiti dei Servizi, in quanto la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della in-

tegrità dello Stato e della difesa dello Stato democratico e delle istituzioni democratiche sono comuni tra di loro, essendo due momenti della unitaria difesa dello Stato.

SISDE - Ordinamento

In data 13 gennaio 1978 ha assunto l'incarico di Direttore del SISDE il Generale di Brigata dei Carabinieri Giulio Grassini.

In forza dell'articolo 6 della legge n. 801, il Ministro dell'Interno, con decreto del 6 maggio 1978, ha definito l'ordinamento del SISDE per l'assolvimento istituzionale di tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.

4) Ordinamento del personale del CESIS, del SISMI e del SISDE.

Un problema da risolvere, comune ai tre organismi CESIS, SISMI e SISDE, è stato quello dell'ordinamento relativo al personale, che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 801, deve essere costituito da dipendenti civili e militari dello Stato, nonché da personale da assumere direttamente.

A seguito di attenta impostazione del problema si è deciso, anche se le espressioni usate nel testo legislativo hanno dato luogo a qualche perplessità, che il Comitato e i Servizi devono funzionare prevalentemente con personale civile e militare dello Stato che non può perdere la propria « qualificazione originaria » per effetto del trasferimento.

La diversa tesi da più parti sostenuta per la istituzione di un ruolo organico autonomo per i nuovi organismi, non è sembrata potesse trovare fondamento per le seguenti considerazioni:

a) la norma in esame prevede una « consistenza organica » che non è « ruolo organico », ma più propriamente contingente di

personale a vari livelli in relazione alle esigenze degli uffici da costituire;

b) l'inquadramento in un ruolo organico presuppone la contemporanea cessazione dal ruolo di appartenenza, mentre l'articolo 7 già citato demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri della Difesa e dell'Interno la determinazione dei casi e delle modalità relative al rientro dei dipendenti pubblici nelle Amministrazioni di appartenenza; non può, pertanto, trattarsi di cessazione dal ruolo di appartenenza, ma della collocazione del dipendente in una situazione particolare che, pur mantenendo l'appartenenza al ruolo di origine, lo pone alle dipendenze di altra Amministrazione.

Tenuto conto che lo *status* del personale dei nuovi organismi deve rimanere agganciato al sistema normativo che regola il pubblico impiego, si è provveduto a determinare:

la posizione giuridica di stato del personale civile e militare da trasferire alle dipendenze dei nuovi organismi;

la consistenza organica del CESIS, del SISMI e del SISDE, con dotazione dei vari livelli (direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario), tenendo presente che le dotazioni di ciascun livello non rappresentano posti di progressione di carriera, bensì posti di livello funzionale da ricoprire con personale appartenente a determinate qualifiche o gradi.

Circa la posizione giuridica si è ritenuto di fare ricorso agli istituti del « fuori ruolo » per gli impiegati civili e del « fuori organico » per il personale militare.

Per entrambe le categorie è stata espressamente prevista la permanenza in tale posizione di stato anche in caso di conseguimento di qualifiche o gradi superiori a quelli rivestiti all'atto del trasferimento.

In ordine all'assunzione di personale estraneo all'Amministrazione ed in vista di un eventuale inserimento in altre Amministrazioni dello Stato, si è stabilito un sistema di reclutamento che tende a selezionare il personale medesimo in analogia, per quan-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to possibile, a quanto praticato per l'accesso al pubblico impiego; si prevede, infatti, l'accertamento di particolari requisiti sia sulla base dei titoli posseduti dagli interessati sia sulla base di un esame-colloquio con eventuale prova pratica.

Per il personale di cui sopra il trattamento economico di base non si discosta da quello praticato per le corrispondenti carriere dei dipendenti civili dello Stato.

In relazione alla posizione di stato prescelta per il personale da destinare al Comitato ed ai Servizi, il trattamento economico rimane fissato nelle misure previste per le qualifiche rivestite dal personale medesimo all'atto del trasferimento o a quelle qualifiche che lo stesso può conseguire in dipendenza di promozioni, permanendo nella posizione di « fuori ruolo » o « fuori organico ».

Particolari norme sono state previste per il rientro del personale civile e militare alle Amministrazioni di appartenenza e per l'eventuale inserimento nei ruoli statali del personale assunto direttamente.

È stato fatto divieto ai dipendenti dei nuovi organismi di svolgere attività politica o sindacale nonchè di effettuare propaganda politica e di partecipare a scioperi.

Inoltre per tutto il personale dei nuovi organismi è stata prevista l'applicazione della normativa del Codice penale militare di pace e, in caso di guerra, la militarizzazione e l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra.

5) *Attività dei Servizi per le informazioni e la sicurezza.*

Come si è già accennato in precedenza, il tempo occorrente per la formale istituzione dei nuovi Servizi, non ha impedito la continuazione dell'azione operativa nei settori della informazione e della sicurezza.

I tristi episodi che si sono dovuti registrare hanno massimamente impegnato gli operatori, anche se i risultati non sono certamente stati quelli ai quali si tendeva.

I lutti, le distruzioni, la previsione di ulteriori fatti eversivi e terroristici non hanno

consentito rinvii. È stato necessario riconsiderare tutto nella cruda realtà in cui ci si trova. L'esame va proseguito in profondità, senza riguardi di sorta, per la conoscenza dei fenomeni in tutti i loro aspetti, d'ordine storico, culturale, sociale, politico-economico, inquadrando i problemi nell'epoca attuale, con l'ottica di oggi, con gli strumenti e le tecniche più avanzate, avvalendosi dell'apporto insostituibile di uomini in possesso sia delle qualità necessarie per attitudine naturale, sia del dovuto patrimonio professionale per acquisizione formativa. La professionalità nel senso più rigoroso della parola deve costituire il connotato dominante e costante degli operatori a tutti i livelli.

Gli organismi in esame sono stati predisposti proprio a tali fini.

A ciò soccorre anche la cooperazione internazionale. Infatti, pure se certe manifestazioni eversive e terroristiche, per una serie di motivazioni di fondo, trovano oggi terreno di coltura preferenziale in Italia, ormai tutte le sedi interstatali si sono rese conto della necessità di una cooperazione per una efficace lotta al terrorismo, assumendo formali impegni di collaborazione (Comunità Europea, Consiglio d'Europa, Nazioni Unite, eccetera).

Lo svolgimento dei lavori, ovviamente, dovrà essere ricondotto nell'alveo della tranquillità psicologica, liberando cioè gli operatori da remore e timori che eventi recenti avrebbero potuto loro ingenerare.

La disposizione al clima nuovo che si vuole instaurare ha già indotto alla decisione di alcuni avvicendamenti, non sembrando, infatti, consigliabile il criterio della lunghissima permanenza in servizi che, almeno per certe mansioni, pur necessitando certamente di esperienza, richiedono un fisiologico rinnovamento.

Altro aspetto dolente, di immediata ricezione anche per un profano, è la pubblicità che sistematicamente viene data a notizie, la cui conoscenza generalizzata non può che vanificare il lavoro svolto o da svolgere.

Una collaborazione cosciente occorre a livello civile da parte di tutti, atteso che tutti

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(tranne ovviamente gli eversori) sono interessati ai risultati positivi.

L'eccidio di via Fani, il rapimento e l'assassinio dell'onorevole Moro, hanno mobilitato l'attenzione degli esperti per l'esame della situazione terroristica conseguente al « salto di qualità », onde individuare gli orientamenti delle Brigate Rosse.

I comunicati diffusi dai terroristi, durante la detenzione dell'onorevole Moro, hanno messo in risalto una particolare virulenza negli attacchi al SIM (lo Stato imperialista delle multinazionali), come i brigatisti definiscono la nostra democratica Repubblica fondata sul lavoro.

Al di là di ogni altra possibile considerazione si evidenzia, per ora, la particolare attenzione, posta dai terroristi, per i settori politico-economici, nazionali ed internazionali.

La consistenza e la natura dei ritrovamenti effettuati nei covi dei terroristi hanno costituito prezioso materiale di esame ed elaborazione da parte degli specialisti per l'acquisizione degli elementi utili all'indirizzo da dare alle operazioni, che non cessano di essere sviluppate anche con i dovuti contatti informativi.

SISMI

In aderenza alla legge istitutiva n. 801 ed all'ordinamento definito con apposito decreto del Ministro della Difesa, l'attività di politica informativa e per la sicurezza, nel periodo in esame, si è sviluppata nelle sue due principali sfere d'azione:

attività di ricerca, analisi, valutazione e conservazione delle notizie sugli Stati esteri di preminente interesse informativo;

attività di informazione e sicurezza in ambito nazionale.

La ricerca informativa viene estesa a tutti i settori di interesse nazionale al fine di poter disporre di una banca dei dati, non solo costantemente ed ampiamente rifornita, ma anche in grado di diffondere tempestivamente documentate e precise informazioni e valide valutazioni.

Si è dato inizio alla revisione delle molteplici attività del Servizio, (telecomunicazioni, ricerca, addestramento, eccetera) per migliorare il flusso informativo e si è accelerato lo studio per poter attivare al più presto la elaborazione elettronica dei dati informativi in modo da conseguire un sistema più controllabile e che consenta il completo e tempestivo sfruttamento del patrimonio informativo.

Nel campo del controspionaggio, sono state condotte operazioni intese a controllare e vanificare l'attività di ricerca informativa di agenti stranieri.

Inoltre è stata svolta azione preventiva contro le attività dirette a ledere interessi nazionali, anche mediante la sorveglianza di stranieri sospetti, residenti in territorio nazionale.

Personale.

Per fronteggiare l'attuale situazione è in corso il rinnovo a tutti i livelli di una consistente aliquota del personale del Servizio.

Collaborazione con il SISDE.

Il Servizio ha operato in funzione di supporto fornendo sostegno informativo agli organi istituzionalmente preposti alla sicurezza democratica e alla tutela dell'ordine pubblico nelle operazioni interessanti il caso Moro.

SEGRETO DI STATO

Un aspetto peculiare della legge n. 801 è costituito dalle norme che in essa sono dettate per la disciplina del segreto di Stato.

Esse risultano improntate ad un rigorismo di fondo, sancendo, tra l'altro (art. 17), efficaci vincoli alla esclusiva competenza, in materia di segreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante informativa alle Camere delle ragioni della segretezza sia quando questa viene opposta al Comitato parla-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mentare di contorlo (art. 11) sia quando viene confermata nel corso di un procedimento penale all'autorità giudiziaria (articolo 15).

Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a darne comunicazione anche al Comitato parlamentare di controllo (art. 16).

In data 29 ottobre 1977 sulla linea della legge n. 801, benchè all'epoca non ne fosse ancora perfezionato l'iter, venne data comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati di due conferme di opposizioni del segreto di Stato eccetto in altrettanti processi penali, che sono tuttora pendenti.

Analoghe comunicazioni non vennero fatte al Comitato parlamentare di controllo, in quanto non ancora costituito.

La tutela del segreto nell'interesse della sicurezza interna ed esterna dello Stato viene normalmente realizzata con l'adozione di norme penali per le violazioni del segreto (tutela penale), con l'attività dei servizi di sicurezza di carattere operativo con il compito di vigilare, controllare, prevenire e neutralizzare le attività minanti la sicurezza (tutela attiva), con l'organizzazione di appositi uffici e con la predisposizione di apposite norme per prevenire la violazione del segreto (tutela passiva o amministrativa).

Alla tutela penale si provvede per via legislativa; la tutela attiva si attua mediante attività controinformativa e di polizia di sicurezza svolta dagli organi operativi; la

tutela amministrativa, che è quella che interessa particolarmente in questa sede, si estrinseca attraverso un'attività organizzativa e normativa di polizia amministrativa.

La legge n. 801 ha raffigurato il Presidente del Consiglio dei Ministri come l'esclusiva autorità in materia di segreto di Stato. In effetti l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'alta autorità in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato è imposta dalla necessità di dare autorevolezza e unità alla tutela amministrativa del segreto di Stato e dalla considerazione che gli interessi alla cui tutela l'istituto « del segreto di Stato » è ordinato, non sono solo militari o di sicurezza interna e non rientrano solo nella sfera di competenze e responsabilità di singole amministrazioni, ma hanno carattere più generale attenendo alla vita e alla attività generale dello Stato ed alla competenza e responsabilità dell'intera Amministrazione statale e del Governo.

Nell'intento di creare un assetto normativo generale alla materia in dipendenza dell'entrata in funzione dei nuovi Servizi e per la necessaria attivazione degli organi centrali di sicurezza esistenti ed operanti presso i Dicasteri ed affidare ad essi tutti i compiti relativi alla sicurezza in generale sia centrale che periferica, è stata predisposta apposita normativa.

Al riguardo, nel quadro delle attribuzioni costituzionali, ciascun Ministro è responsabile della tutela del segreto nell'ambito della propria Amministrazione sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri.